



Bruxelles, 13 luglio 2021
(OR. en)

10773/21

Fascicolo interistituzionale:
2021/0122(NLE)

SCH-EVAL 83
FRONT 291
COMIX 383

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	13 luglio 2021
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	10115/21
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte dell' Austria , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte dell'Austria, dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne, adottata dal Consiglio nella sessione del 13 luglio 2021.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte dell'Austria, dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel novembre 2020 è stata effettuata nei confronti dell'Austria una valutazione Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2021) 1920 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) Sono considerati di particolare interesse, in quanto contribuiscono a un meccanismo nazionale di controllo della qualità inclusivo, i seguenti punti: l'integrazione, in un unico meccanismo nazionale di controllo della qualità, dei risultati del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen, della valutazione delle vulnerabilità e delle visite nazionali di valutazione in loco, così come l'inclusione, nelle visite nazionali di valutazione in loco, delle questioni relative al sistema d'informazione Schengen e alla cooperazione di polizia.
- (3) Dovrebbero essere formulate raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che l'Austria deve adottare per colmare le carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni riguardanti l'analisi dei rischi (2) e le procedure e verifiche di frontiera (7).
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, l'Austria deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione in cui siano definite le misure tese ad attuare le raccomandazioni formulate e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

l'Austria è invitata a

Governance della gestione europea integrata delle frontiere

1. predisporre un apposito piano di emergenza per eventuali crisi nella gestione delle frontiere esterne; stabilire chiari indicatori di attivazione, funzioni di comando e di controllo e una possibile cooperazione con Frontex, e collaudare il piano;

Analisi dei rischi e scambio di informazioni

2. allineare tutte le attività e i prodotti di analisi dei rischi a livello nazionale, regionale e locale alla metodologia comune di analisi integrata dei rischi 2.0, con un particolare accento sulla valutazione qualitativa dei dati raccolti e presentati, e garantire una formazione periodica e adeguata per gli analisti dei rischi;

Conoscenza situazionale a livello nazionale ed europeo e sistema di allarme rapido – EUROSUR

3. garantire e mantenere un quadro situazionale nazionale completo e affidabile presso il centro nazionale di coordinamento, caricando informazioni al livello "operazioni" e al livello "analisi" per garantire un coordinamento, una pianificazione e un'attuazione adeguati del controllo nazionale di frontiera (articolo 21, paragrafo 3, lettere c) ed e), del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea);

Procedure di verifica di frontiera

4. imporre sanzioni ai vettori in caso di mancata o tardiva presentazione delle informazioni anticipate sui passeggeri;
5. garantire che in tutti gli aeroporti con voli dell'aviazione generale sia trasmessa in anticipo alla polizia di frontiera la dichiarazione generale, compreso l'elenco dei passeggeri, in conformità del punto 2.3.1 dell'allegato VI del codice frontiere Schengen¹;
6. garantire che negli aeroporti di Vienna e Innsbruck siano disponibili i timbri recanti la dicitura "REVOCATO" e che la procedura di revoca del visto sia svolta conformemente all'articolo 34, paragrafo 5, del codice dei visti;
7. assicurarsi che l'autenticità dei dati contenuti nel chip dei passaporti muniti di supporto di memorizzazione sia verificata in modo adeguato e uniforme e conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 bis, e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del codice frontiere Schengen;

¹ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice frontiere Schengen).

Infrastrutture

8. provvedere affinché tutte le cabine di controllo situate nell'area arrivi al Terminal 3 dell'aeroporto di Vienna e al Terminal 1 dell'aeroporto di Salisburgo consentano alle guardie di frontiera di avere i passeggeri direttamente di fronte a sé e di effettuare un'adeguata profilazione, e impediscano l'osservazione non autorizzata degli schermi dei computer al loro interno da parte dei passeggeri; riorganizzare la posizione della cabina riservata ai cittadini dell'UE, del SEE e della Svizzera all'aeroporto di Innsbruck in modo che sia facilmente visibile per i passeggeri in arrivo, e garantire spazio sufficiente davanti alle cabine per i passeggeri in coda;

Aeroporto di Salisburgo

9. predisporre un ufficio opportunamente attrezzato per un efficace svolgimento dei colloqui di seconda linea;
10. predisporre, nell'area partenze al Terminal 1 e al Terminal 2, una segnaletica conforme all'articolo 10 e all'allegato III del codice frontiere Schengen.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
